

Opuscolo informativo assicurazione invalidità per adulti con FC

Trovate [qui](#) i riassunti degli opuscoli informativi AI.

L'obiettivo primario dell'AI è il reinserimento professionale nel mercato del lavoro. Il diritto a una rendita viene esaminato soltanto se i provvedimenti d'integrazione professionale, a causa del danno alla salute, si rivelano impossibili oppure non più o solo parzialmente attuabili.

Il rilevamento tempestivo

Dal 1.1.2008 l'AI ha la possibilità di intervenire **preventivamente** attraverso il rilevamento tempestivo di persone che corrono il rischio di diventare invalide. Un rilevamento tempestivo però **non è una richiesta!** Sono autorizzati a richiedere il rilevamento tempestivo (modulo all'indirizzo www.ahv-iv.info):

- l'assicurato e il suo rappresentante legale,
- i familiari che convivono con l'assicurato,
- il datore di lavoro dell'assicurato,
- i medici curanti,
- gli altri assicuratori sociali (assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione militare e istituti di previdenza professionale),
- istituti assicurativi privati (assicurazione d'indennità giornaliera o di rendita),
- le autorità preposte all'aiuto sociale.

Durante un colloquio di consulenza si chiarisce la situazione personale e professionale dell'assicurato. Può essere convocato anche il datore di lavoro. L'Ufficio AI valuta in seguito chi sia competente per il caso e decide se l'assicurato debba presentare una richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità. La presentazione tardiva della richiesta può comportare una riduzione delle prestazioni.

La richiesta

Non è pertanto necessario passare dal rilevamento tempestivo. La persona assicurata può fare richiesta anche direttamente all'Ufficio AI del Cantone di domicilio, utilizzando il modulo di iscrizione (www.ahv-iv.info).

L'intervento tempestivo

Lo scopo di questo provvedimento è che l'assicurato possa mantenere il suo posto di lavoro o trovarne uno nuovo all'interno della medesima azienda o presso un altro datore di lavoro.



Provvedimenti d'integrazione professionale

Gli specialisti dell'AI offrono **consulenza professionale** e un servizio di **collocamento** alle persone assicurate. Se la persona assicurata non ha ancora svolto una formazione professionale, l'AI copre i costi **supplementari** causati dalla FC. Esistono varie possibilità di **perfezionamento professionale** che permettono presumibilmente di conservare o migliorare la capacità di guadagno. Per facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro gli Uffici AI offrono diversi provvedimenti di reinserimento volti, tra l'altro, a potenziare le prestazioni lavorative, a ripristinare la resistenza psico-fisica e a fornire un servizio nell'ambito del collocamento. L'AI copre i costi **supplementari** causati dalla FC.

Rendita d'invalidità

Una rendita d'invalidità viene riconosciuta soltanto dopo aver verificato se sia possibile l'integrazione. Il diritto alla rendita nasce solo al momento in cui la persona assicurata è stata incapace al lavoro **almeno** al 40% per un anno, senza interruzioni di rilievo, e resta successivamente incapace al guadagno almeno nella stessa misura.

La rendita è versata **al più presto dopo la scadenza di sei mesi, calcolati dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI**, ma al più presto nel mese successivo al compimento del 18° anno d'età.

Per stabilire l'ammontare della rendita per le persone **esercitanti un'attività lucrativa**, l'Ufficio AI confronta il **grado d'invalidità** eseguendo un confronto dei redditi. Dapprima determina il reddito da lavoro che si sarebbe potuto conseguire senza FC, per poi detrarre il reddito da lavoro ragionevolmente conseguibile dopo il danno alla salute e dopo i provvedimenti d'integrazione. La differenza rappresenta la perdita di guadagno causata dalla FC. Espressa in percentuale, questa corrisponde al grado d'invalidità. Per le persone **senza attività lucrativa** (per esempio casalinghe, studenti) l'invalidità è valutata in funzione della misura in cui esse sono impossibilitate a svolgere le mansioni consuete.

Il grado d'invalidità determina la rendita cui ha diritto la persona assicurata:

| | |
|------------|-----------------------|
| almeno 40% | quarto di rendita |
| almeno 50% | mezza rendita |
| almeno 60% | tre quarti di rendita |
| almeno 70% | rendita intera |

L'ammontare di un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita o della rendita intera, dipende dal periodo e dall'ammontare dei contributi versati all'AVS dall'assicurato.

Rendita per i figli

Le famiglie in cui un genitore percepisca già una rendita AI hanno diritto a una rendita per i figli.

Durata:

- fino al compimento dei 18 anni di età del figlio;
- fino al termine della formazione, al più tardi entro i 25 anni di età.

Prestazioni complementari

Le persone che hanno diritto a una rendita dell'AI, a un assegno per grandi invalidi o a indennità giornaliera dell'AI per almeno sei mesi possono richiedere prestazioni complementari, se queste prestazioni non raggiungono il reddito minimo stabilito dalla legge. (vedi promemoria "Prestazioni complementari all'AI" alla pagina web www.fibrosicisticasvizzera.ch).

Cassa pensione

Quando si percepisce una rendita AI, lo stesso grado di invalidità vale anche per la cassa pensione del datore di lavoro attuale o più recente. Non appena giunge la disposizione dell'AI, occorre informare la cassa pensione della ditta. In caso di un cambio d'impiego la cassa pensione rimane tenuta a erogare la prestazione, laddove vi sia per la prima volta una limitazione professionale che dà diritto a una rendita AI. Alcuni regolamenti prevedono l'erogazione di prestazioni anche se il grado d'invalidità è inferiore al 40 %. In questo caso occorre informare la cassa pensione, anche se la decisione dell'AI è negativa, per far valere il diritto alle prestazioni (vedi anche il promemoria sulla sicurezza sociale alla pagina www.fibrosicisticasvizzera.ch).